

## **ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE D'ASSISE DI ROMA RELATIVAMENTE AL CASO DI STEFANO CUCCHI**

L'ordinanza in commento, depositata dal Presidente della III Sezione della Corte d'Assise di Roma all'udienza del 30 gennaio 2013, involge la questione dibattuta di estendere il contraddittorio nell'ipotesi in cui durante l'istruttoria si manifesta una diversa qualificazione giuridica dei fatti.

Con tale provvedimento, la Corte ha interpretato l'art. 521 comma 1 c.p.p., alla luce delle ultime sentenze emesse dalla Cassazione, le quali hanno recepito la pronuncia della Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo in merito al ricorso proposto dal sig. **Drassich contro lo Stato italiano**.

Senza dilungarci troppo sulla ricostruzione dei fatti va ricordato che nel caso Drassich, i giudici di Strasburgo, rilevarono la violazione degli artt. 6 par. 1 e 6 par. 3 lettere a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU).

Mario Drassich, infatti, era un magistrato italiano condannato in primo e secondo grado per il reato di corruzione in atti d'ufficio commesso, fino al 1994, durante lo svolgimento della propria funzione giudiziaria. A seguito della seconda condanna l'imputato, nel 2004, presentò ricorso in Cassazione chiedendo l'estinzione del reato, ma la Suprema Corte rigettò il motivo dell'istanza, sul presupposto che la qualificazione giuridica del fatto contestato non doveva essere quella della corruzione semplice, ma bensì quella prevista dall'art. 319-ter c.p., concernente l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari (fattispecie questa che presenta un termine prescrizionale più lungo). La Corte Europea, adita dal sig. Drassich, accolse il ricorso e precisò che la riqualificazione giuridica del fatto compiuta (*ex officio*), in camera di consiglio, dalla Suprema Corte, senza che la parte potesse dibattere sul punto, non era conforme ai parametri dell'equo processo richiesto dalla CEDU.

**I giudici europei** in particolare osservarono che **“la dettagliata informazione relativa alla natura e ai motivi dell'accusa” e il termine a difesa previsti dall'art. 6 par 3 lettera a) e b), non potevano dirsi rispettati. Infatti, se è vero che il giudice ha il potere di riqualificare la fattispecie giuridica delle condotte contestate, in forza del principio generale *jura novit curia*, è altrettanto vero che egli è comunque tenuto a garantire, agli accusati, l'esercizio concreto ed effettivo del diritto di difesa.**

A partire dal 2008, la Suprema Corte di Cassazione italiana ha recepito l'intervento della Corte europea appoggiando un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 521 comma 1 c.p.p. .

Nel tentativo di contemperare il potere qualificante del giudice e il diritto d'informazione e difesa dell'imputato, il sommo Tribunale di legittimità ha più volte ribadito che la diversa qualificazione giuridica concernente la condotta dell'imputato non può essere attribuita “ *a sorpresa*” ma solo a

*condizione che vi sia stata una preventiva promozione, ad opera del giudice, del contraddittorio fra le parti sulla questio iuris relativa; e ciò anche nel caso in cui la nuova e diversa qualificazione risulti più favorevole per il giudicabile, atteso che la difesa ben può diversamente atteggiarsi (quanto alle opzioni strategiche) e modularsi (sul piano tattico) in rapporto alla differente qualificazione giuridica della condotta, rispetto alla quale, oltre tutto, le emergenze processuali assumono, a loro volta, diversa e nuova rilevanza”* (Cassazione Penale I sez. n. 18590 del 29/04/2011).

Ora, se pur sembra pacifico e condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza italiana ed europea, appare altrettanto evidente che il potere di riqualificazione giuridica nella sentenza, riconosciuto all'organo giudicante ex art. 521 comma 1 c.p.p. costituisce un'ipotesi estrema, volta ad escludere un'inevitabile assoluzione per il fatto contestato, nonché l'impossibilità di un nuovo esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto, in base al principio del *ne bis in idem*. Tale ricostruzione, corroborata dal tenore letterale della norma di cui all'art. 521 comma 1 che fa esclusivo riferimento alla riqualificazione in sentenza, viene confermata anche da altri due principi fondamentali che regolano il nostro sistema penale: quello relativo alla “correlazione tra imputazione sentenza” e il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale in capo al pubblico ministero. L'imputazione formulata dal p.m., quindi, fissa il limite della *iurisdictio* del magistrato giudicante che in base all'art 111 della Costituzione deve restare terzo ed imparziale. Egli, quindi, non può certo pronunciarsi sul fatto diverso, poiché ciò determinerebbe l'inosservanza del principio della domanda riservata all'organo requirente, nonché la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, lett. b) e c) c.p.p. .

Quest'analisi ci suggerisce un'unica soluzione che oltre ad esse coerente ai principi generali del sistema penale, si colloca in piena conformità con la disciplina codicistica in materia di nuove e/o diverse contestazioni. Il codice di procedura, anche, all'art. 521 comma 2 dispone che, qualora il fatto risulta essere diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio o nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 comma 2, il giudice del dibattimento deve astenersi dall'emettere la sentenza e deve trasmettere gli atti al pubblico ministero. Sulla base di quanto poc'anzi affermato, potremmo aggiungere che, il suo potere di riqualificazione del fatto in sentenza, quale soluzione estrema volta ad evitare conseguenze irreparabili sul piano procedurale, deve essere esercitato solo qualora non sia più possibile rimettere gli atti all'ufficio del p.m. e non anche quando la diversità del fatto contestato risulti in modo evidente dalle risultanze istruttorie di un procedimento che non ha ancora concluso la sua fase dibattimentale.

Avv. Gerardo Russillo  
Dott.ssa Eleonora Giorgetti